

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori MANFROI e LORENZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1996**

---

Norme per la determinazione del trattamento provvisorio di pensione dovuto dalle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro

---

ONOREVOLI SENATORI. - Attualmente la normativa relativa alla compilazione del foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza per i dipendenti da Enti pensionabili dalla Amministrazione del Tesoro è regolamentata dall'articolo 6, commi sesto e seguenti, del decreto-legge 10 novembre 1978 n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, nonché dall'articolo 28, comma primo, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e dall'articolo 30, commi primo, secondo e quarto, del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

La sola circostanza che una materia tanto importante sia regolamentata da quasi venti anni da tre articoli di decreto-legge sparsi nell'universo legislativo lascia intendere quanto sia approssimativa la regolamentazione e quanta confusione si possa creare negli operatori.

In buona sostanza oggi le cose funzionano più o meno in questa maniera:

L'Ente locale deve predisporre il foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza almeno tre mesi prima della data di cessazione del rapporto di lavoro ed inviarlo alla Direzione generale degli Istituti di previdenza e alla competente Direzione generale del Tesoro; quest'ultima accende una partita provvisoria di pensione provve-

dendo ai pagamenti in favore dell'iscritto avente diritto, senza avere un termine entro il quale effettuare il controllo della esattezza della pensione provvisoria liquidata e pagata, con la conseguenza che avviene spesso che l'ente locale, responsabile della stesura del foglio di liquidazione provvisoria, si trova nella scomoda posizione di aver dato il via seppur inconsciamente ad una pratica errata che comporta disagi per il pensionato e per l'ente locale stesso. D'altra parte è evidente che comuni o enti locali di ridotte dimensioni non sempre sono in grado di effettuare conteggi, se non in maniera approssimativa, in una materia tanto complessa ed in continua evoluzione, specie quando i versamenti contributivi riguardano rapporti di lavoro a carico di enti diversi.

Per ovviare a simili inconvenienti appare opportuno, in attesa di addivenire ad una regionalizzazione dell'intero sistema previdenziale con conseguente redazione di un testo unico sulla materia, correggere le anomalie della attuale normativa, innanzitutto immettendo un termine entro un quale la cassa pensioni debba effettuare la verifica di congruità e procedere alla liquidazione dell'assegno in via definitiva, in secondo luogo, chiarendo i ruoli e le responsabilità di tutti gli enti che concorrono alla liquidazione ai vari livelli.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Almeno tre mesi prima della data di cessazione del servizio di un dipendente, ogni ente locale è tenuto a trasmettere alla Direzione provinciale del Tesoro competente, insieme con la domanda di pensionamento sottoscritta dal lavoratore, un prospetto dello stato di servizio dello stesso, determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alle casse risultante dalla documentazione in suo possesso.

2. La Direzione provinciale del Tesoro entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e del prospetto di cui al comma 1 provvede alla verifica dei dati trasmessi ed alle eventuali correzioni ed integrazioni, nonchè alla redazione del foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alle casse, nella misura dei nove decimi del trattamento netto annuo spettante ed accende una partita provvisoria di pensione provvedendo ai pagamenti alle scadenze stabilite in favore dell'iscritto alle casse cessato dal servizio ed imputando la relativa spesa al ruolo di pensione che sarà emesso dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

## Art. 2.

1. Entro novanta giorni dalla effettuazione del primo pagamento in favore del dipendente cessato dal servizio, la Direzione generale degli Istituti di previdenza verifica la congruità del trattamento provvisorio liquidato ed apre la posizione definitiva, effettuando eventuali conguagli o rivalse.

## Art. 3.

1. Qualora la prestazione provvisoria venga erogata sulla base di inesatta certificazione, la prestazione stessa viene rideterminata e la somma erogata in eccesso può

essere recuperata, maggiorata degli interessi al 50 per cento del tasso legale, con trattenute sulle successive erogazioni; l'importo di ogni singola trattenuta non può comunque superare il 30 per cento del trattamento regolarmente spettante.

#### Art. 4.

1. Qualora la Direzione generale o la Direzione provinciale non ottemperino a quanto di loro competenza nei termini previsti dalla presente legge, sono responsabili nei confronti del lavoratore cessato dal servizio e nei confronti dell'ente locale per qualsiasi danno agli stessi provocato.

#### Art. 5.

1. Nei casi di morte dei titolari di pensione diretta, le Direzioni provinciali del tesoro devono concedere acconti al coniuge e agli orfani minori superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità. L'acconto è determinato sull'importo della pensione diretta già in pagamento, nella misura dei nove decimi del trattamento netto spettante.

#### Art. 6.

1. Sono abrogati gli articoli 6, commi da sesto a ottavo, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e 30, commi terzo e quarto, del decreto-legge 20 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

#### Art. 7.

1. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le Direzioni generali e provinciali degli Istituti di previdenza dovranno provvedere a chiudere tutte le partite provvisorie in atto, conguagliando o effettuando il diritto di rivalsa per errori nella liquidazione provvisoria secondo quanto disposto dall'articolo 3.